

**DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA
REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN “FARMACIA”
ABILITANTE (CLASSE LM-13)**

Indice:

- Art. 1 – Premesse e finalità (pag. 1)
- Art. 2 – Conoscenze richieste per l’accesso e modalità di ammissione (pag. 1)
- Art. 3 – Organizzazione didattica (pag. 2)
- Art. 4 – Iscrizione a tempo parziale (pag. 2)
- Art. 5 – Esami e verifiche di profitto (pag. 2)
- Art. 6 – Iscrizione agli anni successivi (pag. 3)
- Art. 7 – Iscrizione a singoli insegnamenti (pag. 3)
- Art. 8 – Trasferimenti da altri corsi di studio o da altri atenei e riconoscimento crediti (pag. 4)
- Art. 9 – Piani di studio (pag. 4)
- Art. 10 – Tirocinio pratico valutativo (pag. 4)
- Art. 11 – Prova finale (pag. 5)
- Art. 12 – Conseguimento della laurea magistrale (pag. 6)
- Art. 13 – Tutorato (pag. 7)
- Art. 14 – Assicurazione della qualità della didattica (pag. 7)
- Art. 15 – Trasparenza e conflitto di interessi (pag. 7)
- Art. 16 - Norme finali e transitorie (pag. 7)

Art. 1 – Premesse e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi e didattici del Corso di laurea magistrale a ciclo unico abilitante in Farmacia LM-13, di seguito CdS, in conformità alla normativa vigente in materia, allo Statuto dell’Università di Modena e Reggio Emilia, al Regolamento Didattico di Ateneo, nonché alle altre norme regolamentari vigenti. Il Regolamento Didattico di Ateneo è consultabile on line all’indirizzo <https://www.unimore.it/it/ateneo/statuto-e-regolamenti>.
2. Il CdS afferisce al Dipartimento di Scienze della Vita. L’organo collegiale competente è il Consiglio di Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia, di seguito CCdS, che svolge la sua attività secondo quanto previsto dallo Statuto e dalle norme vigenti in materia, per quanto non disciplinato dal presente Regolamento.
3. Le principali informazioni riguardanti i requisiti di ammissione al CdS, l’eventuale numero massimo di posti disponibili, la durata, la modalità di erogazione degli insegnamenti e le tasse di iscrizione sono consultabili on line sul portale www.universitaly.it, nonché sul portale dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia www.unimore.it.

Art. 2 – Conoscenze richieste per l’accesso e modalità di ammissione

1. Gli/le studenti/esse che intendono iscriversi al CdS devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. Sulla base delle risorse strutturali, strumentali e di personale disponibili per il funzionamento del corso, l'Ateneo valuta annualmente la necessità di fissare un numero programmato locale. Nel caso sia fissato un numero programmato locale, l'accesso al CdS in Farmacia è possibile o attraverso il superamento di un test di ammissione o fino al raggiungimento della numerosità di studenti/studentesse massima sostenibile del corso di laurea rispettando l'ordine cronologico di perfezionamento delle domande.
2. Per assicurare la proficua frequenza negli studi, occorre possedere sufficienti conoscenze e competenze di Chimica, Biologia, Fisica e Matematica.
3. Le conoscenze e le competenze richieste sono verificate con il test di ammissione o, ove il corso non sia a numero programmato locale o la selezione si svolga con procedure che non prevedano un test di ammissione, attraverso una prova consistente in quesiti a risposta multipla. Se nel test di ammissione/prova di verifica delle conoscenze iniziali il punteggio ottenuto nelle materie Chimica, Biologia, Fisica, Matematica non supera il valore riportato nel sito del CdS, vengono attribuiti specifici obblighi formativi aggiuntivi (di seguito OFA) da soddisfare entro il primo anno di corso sostenendo un apposito test di verifica. Le modalità di accertamento e i contenuti del test di ammissione/prova di verifica sono dettagliatamente pubblicizzati, con congruo anticipo, nell'apposito bando e/o nell'avviso reso pubblico sul sito www.dsv.unimore.it. Solo il superamento dell'OFA consente l'iscrizione al corrispondente esame.

4. Lo/la studente/essa che risulti non aver assolto gli obblighi formativi aggiuntivi entro la data di inizio delle attività didattiche del secondo anno di corso (30 settembre) viene iscritto/a come ripetente al primo anno di Corso. In alternativa, è sua facoltà rinunciare agli studi e re-iscriversi al primo anno del CdS, oppure chiedere l’iscrizione ad altro corso di laurea, secondo quanto previsto dal regolamento didattico di quest’ultimo.

5. Al fine di consentire l’assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi sono previste specifiche attività formative propedeutiche e integrative che consistono in attività di tutorato programmate all’inizio del primo anno della cui attivazione tutti gli studenti sono avvisati via email e pubblicizzati sul sito <http://www.dsv.unimore.it>.

Art. 3 – Organizzazione didattica

1. Le attività formative programmate per la coorte di studenti/studentesse immatricolati/e nell’anno accademico di riferimento, l’elenco degli insegnamenti previsti nei vari anni di corso con riferimento ai settori scientifico-disciplinari e agli ambiti disciplinari in cui si articola l’ordinamento didattico del CdS, la loro eventuale organizzazione in moduli e i CFU assegnati a ciascuna attività formativa sono consultabili sul portale <https://www.universitaly.it>, nonché sul sito <https://www.dsv.unimore.it/it/didattica/corsi-di-laurea-magistrale-ciclo-unico/FARM>.

Con le stesse modalità sono resi noti, prima dell’inizio dell’anno accademico, per ciascun insegnamento o modulo i nominativi dei/delle docenti responsabili, gli obiettivi formativi, i programmi, le eventuali propedeuticità, i metodi didattici adottati, i risultati di apprendimento attesi e i metodi di accertamento dei risultati di apprendimento.

I calendari delle lezioni e degli esami sono consultabili sul portale www.universitaly.it, nonché sul sito <http://www.dsv.unimore.it>.

2. Ad 1 CFU corrispondono 25 ore di impegno medio per studente, assicurando che almeno 13 di esse siano a disposizione dello/a studente/essa per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico, indicate nell’ordinamento didattico del corso di studio. Ad 1 CFU di tirocinio pratico valutativo (TPV) corrispondono 30 ore.

3. L’attività didattica degli insegnamenti è organizzata di norma in due semestri.

Art. 4 – Iscrizione a tempo parziale

1. Il CdS prevede l’iscrizione a tempo parziale per gli/le studenti/esse che ne facciano domanda per comprovate ragioni personali, economiche o sociali, per tutti gli anni di corso. Tale regime prevede un impegno pari alla metà di quanto previsto per l’anno di corso di riferimento, fermi restando gli eventuali obblighi di frequenza di cui al successivo art. 5 c. 6. L’opzione resta ferma per due anni accademici.

Art. 5 – Esami e verifiche del profitto

1. Per ciascuna attività formativa è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l’attività. Nel caso di un insegnamento integrato o comunque articolato in più moduli, l’accertamento del profitto dello/a studente/essa determina una votazione unica sulla base di una valutazione collegiale, contestuale e complessiva. Con il superamento dell’accertamento conclusivo lo/la studente/essa acquisisce una votazione espressa in trentesimi o una idoneità, unitamente ai CFU attribuiti all’attività formativa.

2. Il numero massimo degli esami o valutazioni finali del profitto necessari per il conseguimento del titolo abilitante non può essere superiore a 30. Al fine del computo vanno considerate le seguenti attività formative:

- 1) base;
- 2) caratterizzanti;
- 3) affini o integrative;
- 4) a scelta (conteggiate complessivamente come un solo esame).

3. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale e/o prova scritta o relazione scritta o orale sull’attività svolta oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla o prova di laboratorio o esercitazione al computer. Le modalità dell’accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate, nonché i relativi criteri di valutazione, sono indicati prima dell’inizio di ogni anno accademico dal/dalla docente responsabile dell’attività formativa.

Le modalità con cui si svolge l’accertamento devono essere le stesse per tutti gli/le studenti/esse e rispettare quanto stabilito all’inizio dell’anno accademico.

Le verifiche del profitto si svolgono previo accertamento dell’identità dei/delle candidati/e e sono effettuate

in presenza di pubblico.

Le propedeuticità degli esami sono riportate all'indirizzo sito <https://www.dsv.unimore.it/it/didattica/corsi-di-laurea-magistrale-ciclo-unico/FARM>.

4. Gli eventuali accertamenti in itinere non dovranno apportare turbative alla didattica degli altri insegnamenti e non potranno essere sostitutivi degli accertamenti previsti al comma 1.

5. Per quanto riguarda la conoscenza della lingua straniera, livello B2, verrà verificata mediante esame scritto e/o orale.

Le competenze relative alle altre attività formative (ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e telematiche, attività volte all'inserimento nel mondo del lavoro) verranno verificate mediante un test scritto e/o orale.

Le conoscenze acquisite durante il tirocinio pratico valutativo (TPV) saranno verificate durante la pratica valutativa (PPV) dalla Commissione per la prova pratica valutativa composta da almeno 4 componenti di cui almeno due docenti universitari e almeno 2 farmacisti.

I risultati dei periodi di studio all'estero verranno verificati/riconosciuti come previsto dal Learning Agreement preventivamente approvato, ricercando la coerenza dell'intero piano di studio all'estero con gli obiettivi formativi del Corso di Studio piuttosto che la perfetta coincidenza dei contenuti tra le singole attività formative.

6. La frequenza al corso di studio è obbligatoria ai sensi della direttiva 2005/36/CE e successive modifiche. Per gli insegnamenti che prevedono lo svolgimento di esercitazioni di laboratorio istituzionali, l'attestazione di frequenza, che costituisce condizione necessaria per l'ammissione all'esame, è ottenuta presenziando ad almeno l'80% delle esercitazioni. Per gli altri insegnamenti la verifica delle presenze è a discrezione dei/delle docenti secondo quanto indicato nella scheda dell'insegnamento.

7. Oltre al minimo di sei appelli per anno solare (inteso come i 12 mesi successivi alla conclusione dell'erogazione dell'insegnamento) per ogni attività formativa, per gli/le studenti/esse fuori corso sono previsti appelli mensili straordinari nel periodo tra marzo-maggio e ottobre-dicembre, fermo restando la possibilità di partecipare a tutti gli altri appelli senza limitazioni. Tale possibilità è estesa anche agli/alle studenti/esse del quinto anno in possesso di tutte le attestazioni di frequenza previste, e agli/alle studenti/esse ripetenti, limitatamente agli insegnamenti per i quali è stata ottenuta l'attestazione di frequenza.

8. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate in conformità a quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 6 – Iscrizione agli anni successivi

1. Per l'iscrizione agli anni successivi al primo è richiesta l'acquisizione di un numero minimo di frequenze e/o di CFU, fermo restando quanto disposto dal precedente art. 2 comma 4 per l'iscrizione al secondo anno in merito all'assolvimento degli OFA.

Pertanto lo/la studente/essa viene iscritto/a come ripetente:

- a) se al 30 settembre del primo anno non ha superato tutti gli obblighi formativi aggiuntivi (OFA);
- b) se al 30 settembre del secondo anno di corso non ha conseguito il numero minimo di crediti previsto per l'ammissione al terzo anno, ossia almeno 70 CFU;
- c) se nell'anno accademico precedente non ha ottenuto le attestazioni di frequenza per almeno il 70% dei CFU erogati.

2. Lo/la studente/essa viene iscritto/a come fuori corso se, avendo acquisito tutte le frequenze previste per il conseguimento del titolo accademico, si trova in difetto di esami.

3. Lo/la studente/essa decade comunque dallo status di iscritto/a qualora non superi alcun esame di profitto per otto anni accademici consecutivi. Nel caso in cui lo studente abbia sostenuto tutti gli esami e sia in difetto della sola prova finale non incorre nella decadenza dagli studi.

Art. 7 – Iscrizione a singoli insegnamenti

1. Agli/alle interessati/e che siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al corso nel quale è impartito l'insegnamento è consentita l'iscrizione a singoli insegnamenti attivati presso il corso di studio. Nel caso di insegnamenti che prevedano CFU di esercitazioni, l'ammissione è consentita solo previo accertamento della disponibilità di postazioni di laboratorio e di comprovata conoscenza delle norme di base sulla sicurezza nei laboratori chimici e biologici o in alternativa della certificazione del superamento del corso SicurMORE (<https://www.dsv.unimore.it/it/servizi/sicurmore>).

Art. 8 – Trasferimenti da altri corsi di studio o da altri atenei e riconoscimento crediti

1. Il trasferimento da altri corsi di studio della stessa classe è consentito senza alcuna verifica delle conoscenze e competenze possedute fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Il trasferimento da altri corsi di studio appartenenti a classe diversa è subordinato al superamento della prova di ammissione o del test/prova di verifica delle conoscenze iniziali di cui all'art. 2, comma 3, presentando l'apposita domanda entro le scadenze previste dal bando di ammissione.

L'eventuale riconoscimento dei CFU avverrà ad opera del CCdS secondo i seguenti criteri:

- a) se lo/la studente/essa proviene da un Corso di studio della medesima classe, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare direttamente riconosciuta è pari al 70%. Ulteriori riconoscimenti o mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CCdS;
- b) se lo/la studente/essa proviene da un Corso di studio appartenente ad una classe diversa, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare direttamente riconosciuta è pari al 50%. Ulteriori riconoscimenti o mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CCdS.

Nel caso in cui sussistano specifiche convenzioni, il riconoscimento di crediti acquisiti presso altre Università italiane o straniere può essere determinato in maniera automatica, compatibilmente con quanto previsto dai regolamenti di ateneo e dalla normativa vigente in materia.

2. In caso di convalida integrale di un esame sostenuto e dei crediti acquisiti, viene confermato il voto originario. In tutti gli altri casi, il voto finale sarà calcolato sulla base della media ponderata tra la votazione dell'esame originario e quella conseguita nell'esame integrativo.

Art. 9 – Piani di studio

1. Gli/le studenti/esse devono presentare un piano di studio individuale che deve essere in ogni caso conforme all'ordinamento didattico del corso dell'anno accademico di riferimento degli/delle studenti/esse. Le attività formative autonomamente scelte dallo/a studente/essa, purché coerenti con il progetto formativo ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/2004, potranno essere scelte tra tutte quelle offerte nell'Ateneo. Le scelte relative a tali attività sono effettuate attraverso la compilazione del Piano di Studi online sulla piattaforma di Ateneo esse3. Esse sono registrate con il voto e il numero di CFU che a loro compete.

2. Il termine per la presentazione di piani di studio individuali è il 31 maggio.

3. Il CCdS propone annualmente un adeguato numero di insegnamenti e altre attività formative a libera scelta, anche organizzati in percorsi di approfondimento, conformemente all'ordinamento didattico del corso dell'anno accademico di riferimento degli/delle studenti/esse; tali attività possono essere inserite dallo/dalla studente/essa nel proprio piano di studio. Qualora lo/la studente/essa intenda proporre insegnamenti o altre attività formative diverse da quelle sopra citate potrà inoltrare, entro il 31 maggio, apposita domanda al CCdS, che ne verifica la congruità rispetto ai criteri di approvazione e si pronuncia in via definitiva entro il 31 luglio. Lo/la studente/essa, nel caso in cui la sua proposta non sia ritenuta approvabile, ha diritto ad essere ascoltato dal Consiglio indirizzando al Presidente del CCdS una lettera di motivazioni.

Art. 10 – Tirocinio pratico valutativo

1. Il Tirocinio pratico valutativo, di seguito TPV, è un percorso formativo a carattere professionalizzante finalizzato all'acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento in farmacia delle attività del farmacista nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

2. Il TPV costituisce parte integrante della formazione universitaria e, in coerenza con le finalità del tirocinio stesso, si svolge attraverso la partecipazione assistita e verificata dello/a studente/essa alle attività della struttura ospitante. I contenuti di base delle attività del tirocinio effettuato sono specificati in un apposito Protocollo stipulato dalla Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani (FOFI) e dalla Conferenza dei Rettori delle Università italiane (CRUI).

3. Sulla base di quanto previsto dall'articolo 44, comma 2, lett. b), della direttiva 2005/36/CE comprende un periodo di sei mesi, anche non continuativi, di tirocinio professionale da svolgersi presso una farmacia aperta al pubblico e/o una farmacia ospedaliera. L'attività di tirocinio è svolta per non più di 40 ore a settimana, per un totale di 900 ore, di cui almeno 450 da svolgersi presso una farmacia aperta al pubblico, e corrisponde a 30 CFU.

4. Il TPV può essere svolto, anche per periodi non continuativi in ogni caso non inferiori a un mese, in un numero di sedi ospitanti non superiore a tre.

5. Parte del tirocinio, non più di tre mesi, può essere svolta anche presso strutture straniere nell'ambito di programmi di scambio Erasmus+ o di altri accordi internazionali.
6. La presenza in farmacia si articola entro le fasce orarie di apertura della stessa, escluso l'orario notturno, e con l'assistenza del tutor professionale.
7. Il numero di tirocinanti accolti dalla farmacia è pari al rapporto massimo di un/una tirocinante per ogni farmacista tutor.
8. Gli/le studenti/esse non possono svolgere il TPV presso farmacie/farmacie ospedaliere il cui titolare o direttore/direttrice o un/una collaboratore/collaboratrice sia con loro imparentato/a fino al IV grado o intrattenga con loro altri tipi di vincoli contrattuali.
9. In caso di assenza, il/la tirocinante è tenuto/a ad avvertire il/la Responsabile della Farmacia. In caso di chiusura per ferie, il tirocinio si considera sospeso ed il periodo di chiusura non viene conteggiato.
10. Il TPV deve essere concluso entro 24 mesi dal suo inizio. Le ore di TPV svolte in periodi antecedenti gli ultimi 24 mesi non sono valide e cancellate dal Diario del tirocinante.
11. L'attività formativa di tirocinio è organizzata, coordinata e assistita dalla Commissione per il tirocinio pratico valutativo, dal Tutor accademico, dal Tutor professionale, dai Presidenti degli Ordini professionali dei farmacisti, dai Titolari o Direttori delle farmacie aderenti alla Convenzione e dall'Ufficio tirocini del Dipartimento di Scienze della Vita.
12. Il tutor accademico è il/la docente, incardinato/a nei settori scientifici disciplinari afferenti ad una delle attività formative caratterizzanti, incaricato/a dal Consiglio del corso di studio di seguire lo/la studente/essa nel percorso di TPV, interagendo con il tutor professionale ai fini di un miglior espletamento delle attività di tirocinio e, quando necessario, con l'Ordine professionale.
13. Il tutor professionale è un/una farmacista iscritto/a all'albo con almeno due anni di attività professionale, designato/a dal titolare o direttore/direttrice della farmacia ospitante e/o direttore/direttrice della farmacia ospedaliera, che ha la responsabilità di seguire e assistere direttamente il/la tirocinante durante la pratica professionale, garantendo l'osservanza delle modalità di svolgimento del tirocinio. Interagisce con il tutor accademico ai fini di un miglior espletamento delle attività di tirocinio e, quando necessario, con l'Ordine professionale.
14. Per l'accesso al TPV lo/la studente/essa deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:
 - a) aver acquisito almeno 160 CFU ed aver terminato il quarto anno del corso di laurea;
 - b) aver superato gli esami di Chimica farmaceutica e tossicologica II (CHIM/08), Farmacologia e farmacoterapia (BIO/14) e Normativa farmaceutica e deontologia (CHIM/09);
 - c) aver frequentato Tecnologia farmaceutica e forme farmaceutiche innovative (CHIM/09) e Laboratorio di preparazioni galeniche (CHIM/09);
 - d) aver frequentato i corsi generali e specifici prescritti dalle norme sulla sicurezza e possedere i rispettivi attestati.

Art. 11 – Prova finale

1. In conformità a quanto previsto dall'ordinamento didattico del CdS, la prova finale consiste nella discussione di un elaborato scritto relativo a: i) un'attività sperimentale coordinata da un docente relatore di norma della Struttura Didattica e svolta presso un laboratorio di ricerca dell'Università di Modena e Reggio Emilia o in altre strutture pubbliche o private, con le quali siano state stipulate apposite convenzioni (tesi sperimentale) oppure ii) una raccolta ed elaborazione critica di materiale bibliografico o di altri dati inerenti a contenuti culturali e professionali del corso di laurea (tesi compilativa) assegnata da un docente relatore. Nel caso in cui lo/la studente/essa ne faccia esplicita richiesta al Presidente del CdS la prova finale può essere sostenuta in una lingua straniera, preventivamente concordata con il Presidente del CdS. In questo caso deve essere predisposto anche un riassunto esteso del lavoro/dell'attività svolto/a in lingua italiana.
2. L'esame finale per il conseguimento della laurea magistrale, ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge n. 163/2021, comprende lo svolgimento di una prova pratica valutativa, di seguito PPV, delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, che precede la discussione della tesi di laurea; tale prova è volta ad accertare il livello di preparazione tecnica del candidato per l'abilitazione all'esercizio della professione.
3. Lo/la studente/essa può iniziare la tesi quando ha acquisito 190 CFU relativi alle attività formative di base caratterizzanti e affini (sono quindi esclusi i CFU relativi a tirocinio, materie a scelta e alle ulteriori attività formative quali ad es. seminari, stage, ulteriori conoscenze linguistiche) presentando apposita domanda secondo le modalità riportate nel sito del CdS. Per ogni studente/essa viene nominato un/una

relatore/relatrice (docente o ricercatore/ricercatrice dell'Ateneo), incaricato/a di seguire la preparazione alla prova finale e di relazionare in merito alla Commissione.

4. Prima di compilare la domanda lo/la studente/essa può consultare, sul sito del CdS sito <https://www.dsv.unimore.it/it/didattica/corsi-di-laurea-magistrale-ciclo-unico/FARM>, i titoli delle tesi (compilative/sperimentali) offerte dai/dalle docenti del CdS e deve contattare il/la docente scelto/a come relatore/relatrice per fissare un appuntamento per valutare la effettiva disponibilità e concordare il lavoro di tesi. Di norma lo/la studente/essa individua un/una docente del corso di studio o del Dipartimento di Scienze della Vita o dell'Ateneo. Gli argomenti di tesi proposti dai/dalle docenti del CdS vengono continuamente aggiornati e per orientare la scelta vengono presentati annualmente agli/lle studenti/esse del quarto anno in un incontro che si svolge, di norma, nel mese di maggio alla presenza di docenti e Presidente del Corso di studio.

5. La prova finale consente di acquisire 15 CFU. Lo/la studente/essa che sceglie una tesi sperimentale può aggiungere, ai 15 CFU previsti per la prova finale, 6 CFU posti a carico dalla quota dei CFU riservati alle attività di libera scelta o che possono essere considerati CFU soprannumerari.

6. I CFU attribuiti dall'ordinamento didattico alla prova finale sono suddivisi in CFU per la preparazione della tesi (12) e CFU (3) per la dissertazione limitatamente alle attività svolte all'estero nell'ambito del programma Erasmus.

7. Per accedere alla prova finale bisogna avere acquisito 285 CFU e avere conseguito il giudizio di idoneità alla PPV delle competenze acquisite con il tirocinio pratico valutativo necessario per ottenere il titolo abilitante. La Commissione giudicatrice della PPV è costituita da almeno quattro membri. I membri della Commissione sono, per la metà, docenti universitari, di cui uno con funzione di Presidente, designati dal Dipartimento e, per l'altra metà, farmacisti/e designati dall'Ordine professionale della provincia in cui ha sede l'Università, iscritti/e da almeno cinque anni all'Albo professionale.

8. La Commissione giudicatrice della prova finale è nominata dal Direttore del Dipartimento ed è composta da almeno 7 membri appartenenti al CdS, al Dipartimento di Scienze della Vita o all'Ateneo. In sede di discussione della tesi partecipano non più di 2 membri designati dall'Ordine professionale e in esito alla discussione è conferito il titolo abilitante all'esercizio della professione di Farmacista, fermo restando il rispetto dei principi di cui agli articoli 42 e 43 del Regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Art. 12 – Conseguimento della laurea magistrale abilitante

1. La laurea magistrale abilitante si consegue con l'acquisizione di 300 CFU, nel rispetto del numero massimo di esami o valutazioni finali del profitto previste. Lo/la studente/essa dovrà inoltre aver superato con esito positivo la prova finale di cui all'articolo precedente. Al termine della discussione della prova finale è conferito il titolo abilitante all'esercizio della professione di farmacista.

2. Le modalità e i criteri per la valutazione conclusiva devono in ogni caso tenere conto dell'intera carriera dello/a studente/essa all'interno del CdS, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei CFU, delle attività formative precedenti e della prova finale, nonché di ogni elemento rilevante.

3. Il voto finale di laurea magistrale è espresso in centodecimi. Il voto minimo per superare la prova è sessantasei/centodecimi. Il voto finale è costituito dalla somma:

- a) della media ponderata delle votazioni conseguite negli esami sostenuti espressa in centodecimi;
- b) dell'incremento/decremento di voto, pure espresso in centodecimi, conseguito nella prova finale e fino a un massimo di punti 10;
- c) dell'incremento di un punto (espresso in centodecimi) nel caso lo/la studente/essa sia in corso;
- d) dell'incremento di un punto (espresso in centodecimi) nel caso in cui lo/la studente/essa abbia acquisito almeno 24 CFU per esami o abbia svolto tutto o in parte il lavoro di tesi all'estero;
- e) dell'incremento di un punto (espresso in centodecimi) nel caso lo/la studente/essa svolga il ruolo di rappresentante e abbia partecipato alla formazione e soddisfi i requisiti previsti nell'ambito del "Progetto Empowerment" e nel caso in cui lo/la studente/essa abbia partecipato a Gruppo riesame/AQ, Comitato di indirizzo o alla Commissione paritetica docenti studenti;
- f) dell'incremento di un punto (espresso in centodecimi) per gli studenti che superino la prova pratica valutativa (PPV) con una valutazione pari a ottimo;
- g) dell'incremento di 0,25 punti per ogni lode.

La eventuale attribuzione della lode è presa in considerazione su specifica proposta del/della relatore/trice nel caso in cui il/la candidato/a raggiunga una media ponderata delle votazioni conseguite negli esami sostenuti espressa in centodecimi pari o superiore a 103. La lode è attribuita dalla commissione all'unanimità.

Può essere proposto l'encomio a fronte di un giudizio unanime espresso dalla Commissione nel caso in cui:

- il punteggio di cui al punto a) sia pari o superiore a 109;
- lo/la studente/essa abbia conseguito almeno una lode;
- la tesi sia ritenuta dalla commissione unanime di elevato valore;
- lo/la studente/essa si laurei in corso.

Art. 13 – Tutorato

1. Il CCdS organizza attività di tutorato in conformità a quanto deliberato dagli organi accademici e dal Consiglio di Dipartimento. IL CCdS può avvalersi delle eventuali iniziative di Dipartimento e/o di Ateneo.
2. Il CCdS assicura, per quanto di competenza, le necessarie informazioni al Nucleo di Valutazione di Ateneo per lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 1, comma 2 della legge 370/1999.

Art. 14 – Assicurazione della qualità della didattica

1. Il Presidente è il responsabile della qualità del CdS. Sotto la sua direzione e in coordinamento con il CCdS e con il Gruppo di riesame/AQ del CdS vengono svolte le attività di assicurazione della qualità, documentate qualità sono definiti dal CdS in coerenza con le politiche della qualità stabilite a livello di Ateneo e di Dipartimento.
2. Il Presidente è affiancato nelle attività di assicurazione della qualità da un gruppo di gestione (coincidente con il gruppo di riesame) che include obbligatoriamente una componente studentesca.
3. Presso il Dipartimento è istituita la Commissione paritetica docenti-studenti che svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli/alle studenti/esse da parte dei/delle professori/esse e dei/delle ricercatori/ricercatrici; individua indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse e formula pareri sull'attivazione e soppressione dei corsi di studio. La Commissione, basandosi sull'analisi della SUA-CdS, dei Rapporti di Riesame e di altre fonti, redige annualmente e pubblica per ciascun CdS una relazione in cui viene valutata la qualità dei progetti di Corso di Studio.

Art. 15 – Trasparenza e conflitto di interessi

1. Ai fini di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza dei corsi di studio, ogni ulteriore informazione riguardante le caratteristiche del CdS, nonché i servizi agli/alle studenti/esse e gli altri aspetti di carattere amministrativo è pubblicata e aggiornata sui siti di Dipartimento e di Ateneo, agli indirizzi www.unimore.it e <http://www.dsv.unimore.it/>.
2. Nelle prove di ammissione, di verifica del profitto e nelle prove finali il/la docente che abbia rapporti di coniugio, parentela e affinità fino al quarto grado con il candidato deve astenersi dal prendere parte alla commissione esaminatrice.

Lo svolgimento di dette prove è ispirato ai principi del Codice Etico di Ateneo.

Art. 16 - Norme finali e transitorie

1. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate con le stesse modalità di cui all'art. 9 del Regolamento Didattico di Ateneo.
2. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al RDA o di altre nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento si applica a tutti gli/le studenti/esse immatricolati/e al Corso di studio abilitante ed ha validità sino all'emanazione di eventuali successive modifiche e/o integrazioni.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento al regolamento della Scuola, laddove prevista.